R E P U B B L I C A I T A L I A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Prima)

Ha pronunziato la presente

SENTENZA

ed incorso nunziato di seguito giudizio di ottemperanza, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la sede di quest'ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

la signora CINDERELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Sole Lucarelli, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Gorizia, via Mameli, n. 1;

nei signori CHIRIGONI, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Gaetano Corchia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Cernaia, n. 2;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Campania, Sezione Seconda, n. CMXXXIII (1933), resa tra le parti e concernente ottemperanza del decreto di accesso di documentazione dell'Amministrazione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza cautelare n. 00207/2026 REG.PROV.CAUT.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 nomina cons. de Felice, il consigliere Rosalbati Cappelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il TAR per la Campania - Sezione staccata di Salerno (sentenza del dispositivo del giorno 14 ottobre 2025, depositata il giorno 13 novembre 2025, n. 1933) ha accolto il ricorso di primo grado, proposto dalla signora CINDERELLA, per l'ottemperanza al decreto di accesso di documentazione del 27 giugno 2024 e, per effetto, ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

Il Collegio, ritenuto, con la sentenza in esame, i due decreti, in sostanza, di rigetto della richiesta di accesso, sia sufficientemente motivati, ha, tuttavia, ritenuto che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso.

Il Collegio, ritenuto, con la sentenza in esame, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

2. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

3. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

4. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

5. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

6. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

7. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

8. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

9. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

10. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

11. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

12. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

13. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

14. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

15. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

16. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

17. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

18. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

19. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

20. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

21. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

22. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

23. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

24. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

25. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

26. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

27. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

28. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

29. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

30. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

31. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

32. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

33. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

34. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

35. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

36. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

37. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

38. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

39. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

40. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

41. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

42. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

43. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

44. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

45. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

46. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata, pag. 1).

47. Con la sentenza in epigrafe, il Collegio ha, inoltre, ritenuto, che, nel caso di specie, l'amministrazione, pur dichiarando di essere in possesso di tali documenti, non ha, tuttavia, provveduto a fornire, nel termine assegnato, la copia di documenti richiesti, ovvero a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ovvero, infine, a fornire, nel medesimo termine, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di accesso, ha, quindi, ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di fornire alla ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la copia di documenti richiesti, con l'esclusione di quelli relativi ai dati della sanità personale (cfr. sentenza appellata,

residuali rispetto alle forme di acquisizione dei documenti da parte dei privati sulla base di correlative discipline di natura sostanziale anche in funzione della loro produzione in giudizio.

L'esclusione dell'ammissibilità dell'accesso documentale difensivo, in via generale ed astratta, con richiamo alla disciplina processualevisiblitica dell'esibizione istruttoria – la quale, seguendo la tesi 'restrittiva', dovrebbe ritenersi in ogni caso prevalente e assorbente –, è operazione ermeneutica che finirebbe per incidere in modo pregiudizievole sull'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale e sulle altre diva intesi in senso lato, implicanti la facoltà della parte di usare tutti gli strumenti offerti dall'ordinamento, e tra questi l'accesso documentale, per influire sull'accertamento del fatto sia in sede stragiudiciale e nella fase preprocessuale, sia poi eventualmente in sede processuale, a 'cura' e 'difesa' della situazione giuridica soggettiva 'finale' asseritamente lesa.

A ciò si aggiunga che gli ordini di esibizione di documenti e le richieste di informazioni *ex* artt. 210, 211 e 213 cod. proc. amm. non sono suscettibili di esecuzione coattiva in forma specifica, nè per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura civile disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, nè ad iniziativa della parte interessata, non costituendo le relative ordinanze titoli esecutivi, e non possono quindi essere attuati con gli strumenti previsti agli artt. 605 ss. cod. proc. civ.; il rifiuto dell'esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova *ex* art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., ma, a tal fine, ove il rifiuto sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione di circostanze impeditive, la controparte interessata ha l'onere di provare la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta (v., in tal senso, la pacifica giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ., Sez. 3, 10/12/2003, n. 18833; Cass. Civ., Sez. lav., 6 dicembre 1983, n. 7289). Anche sotto tale profilo, l'esclusione dell'espediti dell'accesso documentale difensivo comporterebbe un pregiudizio all'effettività del diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale, di cui fa parte integrante il diritto alla prova.

Deve pertanto escludersi che la previsione, negli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., di strumenti di esibizione istruttoria aventi ad oggetto documenti detenuti dalla pubblica amministrazione possa precludere l'esercizio dell'accesso documentale difensivo secondo la disciplina di cui alla legge n. 241/1990, nè prima nè in pendenza del processo civile.

E' bene precisare che tale conclusione attiene alla questione, posta dall'ordinanza di rimessione perché oggetto di contrasto giurisprudenziale, relativa alla possibile concorrenza tra accesso difensivo e poteri istruttori disciplinati dal codice di procedura civile. Diversa questione, di carattere sostanziale e concernente il grado di protezione degli interessi coinvolti, è quella dell'accessibilità della tipologia dei dati in relazione ad altri interessi da bilanciare (per esempio, riservatezza, nei limiti in cui vi siano spazi riconosciuti dall'ordinamento a tale profilo in relazione all'accesso difensivo) o alla stessa natubilità dell'interesse alla conoscenza di quei dati, alla luce dei sopra esposti canoni, da declinare in astratto e con riferimento alla situazione concreta, di necessità, di corrispondenza e di collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza, come illustrati supra al paragrafo 9.2 e che sono da valutare, in primo luogo, dalla stessa amministrazione cui è rivolta l'istanza di accesso.

9.3.4 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al rapporto tra l'istituto dell'accesso documentale difensivo e i poteri istruttori d'ufficio di acquisizioni documentali attribuiti al giudice ordinario nei procedimenti in materia di famiglia.

Vengono, in particolare, in rilievo le seguenti previsioni normative:

- l'art. 337-*ter*, ultimo comma, cod. civ., che – con statuizione avente portata generale *ex* art. 4, comma 2, l. n. 54/2006, applicabile anche nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati –, prevede, nell'interesse dei figli, che «*fermo le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sul bene oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi*»;

- l'art. 73-*bis*, comma 2, l. n. 898/1970, che prevede il potere del Tribunale, in caso di contestazione sulle emergenze reddituali e patrimoniali, di disporre «*indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria*»;

- l'art. 736-*bis*, comma 2, cod. proc. civ., che, allonquando è richiesto un ordine di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342-*bis* e 342-*ter* cod. civ.), demanda al giudice ampi poteri istruttori, ivi inclusa l'acquisizione, per mezzo della polizia tributaria, di informazioni «*sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti*»;

- l'art. 155-*sexies* disp. att. cod. proc. civ., con il quale sono stati ampliati i poteri istruttori del giudice ordinario ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria delle parti processuali nei procedimenti di famiglia, attraverso il ricorso all'ordine di ordini ai sensi dell'art. 492-*bis* cod. proc. civ., costituito dall'accesso, con modalità telematiche, «*ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari*»;

- l'art. 7, comma 9, d.P.R. n. 605/1973 (comma, aggiunto dall'art. 21, comma 14, l. n. 449/1997 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 5, d.-l. n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014), secondo cui le informazioni comunicate all'anagrafe tributaria delle entrate tributaria dagli amministratori condominiali in ordine all'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e ai dati identificativi dei relativi fornitori sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria per la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria nei procedimenti in materia di famiglia.

Premesso che le citate previsioni normative non contengono alcuna clausola di esclusività, specialità e/o prevalenza rispetto alla disciplina dell'accesso documentale difensivo *ex* l. n. 241/1990 ai documenti reddituali, patrimoniali e finanziari dell'anagrafe tributaria del rispettivo coniuge e/o genitore di figli minorenni (o maggiorenni non economicamente dipendenti), esercitato al fine della ricostruzione dei rapporti patrimoniali e finanziari in funzione della determinazione degli assegni di divorzio, di separazione e di mantenimento dei figli, si rileva che, anche in relazione a tali previsioni normative, si rinviene un costante orientamento giurisprudenziale nel senso che tali poteri istruttori d'ufficio non possono essere esercitati per sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, la quale abbia la possibilità di acquisire le prove *aliunde* e non le abbia prodotte in giudizio (v. Cass. Civ., Sez. 6, ord. 15 novembre 2016, n. 23263; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. 1, 28 gennaio 2011, n. 2098). Solo in materia di determinazione del contributo di mantenimento per i figli minori (oggi, art. 337-*ter* cod. civ.; ante art. 155, comma 6, cod. civ.), il potere istruttorio d'ufficio appare più accentuato, nel senso che la domanda non può essere respinta per carenza di prova senza l'esercizio del potere d'ufficio.

Resta con ciò riaffermato, anche per i procedimenti in materia di famiglia – specie nei casi in cui non vengano in questione interessi di minori, dove il regime dell'onere di allegazione e di prova è più attenuato in ragione del carattere tendenzialmente indisponibile dei diritti in controversia –, il principio per cui l'esercizio dei poteri, anche officiosi, di indagine attribuiti al giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia richiede, da un lato, che la parte abbia fatto tutto quanto è in suo potere per offrire la prova dei fatti che è interessata a dimostrare, non essendo i poteri d'ufficio esercitabili per supplire eventuali carenze probatorie addebitabili alla parte che ne solleciti l'esercizio, e, dall'altro, che la stessa fornisca elementi di fatto specifici e circostanziati, idonei a rendere la contestazione della documentazione prodotta dalla controparte sufficientemente specifica da imporre un approfondimento istruttorio.

L'attribuzione al giudice della crisi familiare di ampliati poteri d'ufficio, in ispecie di acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria ivi inclusi i dati dell'archivio dei rapporti finanziari, non fa pertanto venir meno l'esigenza della parte interessata di acquisire i documenti al di fuori del giudizio per il tramite dello strumento dell'accesso difensivo, proprio al fine di corroborare istanze sollecitatorie di eventuali (ulteriori) indagini d'ufficio sulla base di elementi specifici e circostanziati di cui la stessa abbia acquisito conoscenza all'esito dell'accesso ed in cui assenza il potere istruttorio ufficioso le potrebbe essere negato.

Non si ravvisa, pertanto, ragione alcuna di escludere o precludere l'esperibilità dell'accesso documentale difensivo ai documenti della anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari della rispettiva parte antagonista, nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia al fine di accertare le sostanze patrimoniali e le disponibilità reddituali di ognuno dei coniugi o genitori, così, determinare l'entità dell'assegno disposto a beneficio di quello più bisognoso nonché dell'eventuale prole, sia prima che in pendenza del processo civile, in particolare non ostandovi l'attribuzione, al giudice delle controversie familiari, dei poteri istruttori di ufficio sopra menzionati.

Tant'al contrario, anche in tale materia un'interpretazione costituzionalmente orientata, a garanzia dell'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto alla prova intesi in senso lato, impone di affermare l'esperibilità dell'accesso difensivo ai documenti in questione, sia prima che in pendenza del processo civile, con la conseguenza che l'accesso non può essere legittimamente negato per l'incompatibilità in astratto tra le due discipline.

9.4 Nè l'esperibilità, in controversie di natura civilistica, dell'accesso difensivo ai documenti amministrativi – e ciò vale sia con riferimento al rapporto con gli ordini di esibizione istruttoria *ex* artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., sia con riferimento al rapporto con i poteri istruttori d'ufficio nei procedimenti in materia familiare – può ritenersi leso del diritto di difesa della rispettiva parte controinteressata e quindi della parità delle armi nel processo, come prospettato dall'orientamento riportato *sub* 7.1.2.

La confutazione dell'argomento passa attraverso la ricostruzione della disciplina del bilanciamento tra interesse all'accesso difensivo dell'istante e tutela della riservatezza del controinteressato.

L'art. 24 l. n. 241/1990 prevede, al riguardo:

- al comma 1, una tendenziale esclusione diretta legale dall'accesso documentale per le ipotesi ivi contemplate;

- al comma 2, un'esclusione demandata ad un regolamento governativo, con cui possono essere individuati casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi, tra l'altro e per quanto qui interessa, «*ai quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono*»;

- al comma 7 un'esclusione basata su un giudizio valutativo di tipo comparativo di composizione degli interessi configgenti facenti capo ai richiedente e, rispettivamente, al controinteressato, mediante un bilanciamento del grado di interessi dei contrapposti interessi ed improntato ai tre criteri della necessarietà, dell'indispensabilità e della parità di rango.

Nel caso di specie non vengono in rilievo nè i «*dati sensibili*» quali definiti dall'art. 9 del regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio (ossia, dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica), nè i dati «*giudiziari*» di cui al successivo art. 10 (cioè i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza), né i dati ed. supersensibili di cui all'art. 60 d.lgs. n. 196/2003 (cioè i dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), bensì i dati personali rientranti nella tutela della riservatezza ed finanziaria ed economica della parte controinteressata.

Ebbene, ai fini del bilanciamento tra diritto di accesso difensivo (preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato) e tutela della riservatezza (nella specie, ed. finanziaria ed economica), secondo la previsione dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, trova applicazione nè il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) nè il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati ed. supersensibili), ma il criterio generale della «*necessità*» ai fini della 'cura' e della 'difesa' di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell'accesso difensivo.

Infatti, l'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *d)*, d.m. 29 ottobre 1996, n. 603 – emanato dal Ministero delle finanze, in sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 24 l. n. 241/1990 nella versione anteriore alla sua sostituzione ad opera dell'art. 16 l. 11 febbraio 2005, n. 15 – nell'individuazione dei documenti inaccessibili per motivi attinenti alla riservatezza, escludo dall'accesso documentale la «*documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisiti ai fini dell'attività amministrativa*», nonché *gli atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie*, garantendone tuttavia «*la visione*» nei casi in cui la relativa «*conoscenza sia necessaria per la cura e difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta*, permanendo in arbitrio *in parte qua* alla previsione della norma primaria disciplinante l'accesso difensivo, dapprima contenuta nell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, l. n. 241/1990 ed oggi nel comma 7 dell'art. 24 come sostituito dall'art. 16 l. n. 15/2005.

Con riferimento alla fattispecie *sub iudice*, risulta pertanto già compiuto sul piano normativo il giudizio di bilanciamento tra tutela dell'interesse conoscitivo attraverso lo strumento dell'accesso difensivo, quale esplicazione del diritto costituzionalmente garantito della tutela giurisdizionale, e tutela della riservatezza ed. finanziaria ed economica del controinteressato, dando la prevalenza al primo. Bilanciamento che, in difetto di normativa speciale, è rimesso alla valutazione dell'amministrazione alla stregua dei canoni e criteri in generali posti dall'ordinamento per l'accesso difensivo.

Peraltro, il controinteressato ha a disposizione tutti gli strumenti procedimentali (opposizione *ex* art. 3 d.P.R. n. 184/2006) e processuali (impugnazione dell'atto di accoglimento dell'istanza di accesso dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva *ex* artt. 133, comma 1, lettera *a)*, numero 6), cod. proc. amm.) per difendere la propria posizione contrapposta a quella del richiedente l'accesso, nella pienezza delle garanzie giurisdizionali, con la conseguenza che non è ravvisabile lesione alcuna del principio della parità delle armi, quale paventata nel contesto argomentativo della tesi riportata sopra *sub* 7.1.2. E comunque anche alla controparte nel giudizio civile è garantito ovviamente il diritto di accesso alla posizione dell'istante.

Deve, infine, essere rimarcato che l'accoglimento dell'istanza di accesso non rende il dato acquisito liberamente trattabile dal soggetto richiedente, il quale è rigorosamente tenuto a utilizzare il documento esclusivamente ai fini difensivi per cui l'ostensione è stata richiesta, a pena di incorrere nelle sanzioni amministrative ed, eventualmente, anche penali (a seconda della concreta condotta illecita), previste per il trattamento illegittimo di dati personali riservati, e farne altresì salva la riconducibilità dell'illecito trattamento alla responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ.

9.5 Alla luce delle considerazioni tutte sopra svolte deve ritenersi che la previsione, nell'ordinamento processualevisiblitico, di strumenti di esibizione istruttoria di documenti (anche) amministrativi ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., nonché, nell'ambito dei procedimenti di famiglia, dello strumento di acquisizione di documenti contenenti dati reddituali, patrimoniali e finanziari dell'anagrafe tributaria di cui artt. 155-*sexies* disp. att. cod. proc. civ. e 492-*bis* cod. proc. civ., ivi compresi i documenti conservati nell'archivio dei rapporti finanziari, non esclude l'esperibilità dell'accesso documentale difensivo. Infatti, sulla base di una lettura unitaria e integrattrice tra le singole discipline, nonché costituzionalmente orientata a garanzia dell'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale da intendere in senso ampio e non ristretto al solo momento processuale, il rapporto tra l'istituto dell'accesso documentale difensivo e i menzionati istituti processualevisiblitici non può che essere ricostruito in termini di complementarietà delle forme di tutela.

10. In conclusione, per le considerazioni esposte, non appare condivisibile la tesi accolta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3461/2017, laddove, argomentando dalla natura strumentale dell'accesso difensivo in funzione della tutela di precisitenti e autonome posizioni soggettive (di diritto soggettivo o di interesse legittimo) legittimanti l'istanza di accesso, lo assimila sostanzialmente ad un potere di natura processuale, onde dedurvi l'inapplicabilità ai casi in cui la disciplina processualevisiblitica già preveda strumenti specifici istruttori di esibizione documentale (tra cui di documenti amministrativi), quali, in via generale, costituiti dagli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., rispettivamente, per lo specifico settore dei procedimenti in materia di famiglia, dai poteri istruttori d'ufficio di cui agli art. 155-*sexies* disp. att. cod. proc. civ. e 492-*bis* cod. proc. civ..

Piuttosto, l'avere argomentato, nella menzionata sentenza – mutuando il percorso logico seguito dall'Adunanza plenaria n. 6/2006 – circa la posizione strumentale riconosciuta ad un soggetto che sia già titolare di una diversa situazione giuridicamente tutelata (diritto soggettivo o interesse legittimo, e, nei casi ammessi, esponenziali di interessi collettivi o diffusi), sembra condurre all'opposta conclusione: esegetica secondo cui è il collegamento con l'interesse diretto, concreto ed attuale a fondare la base legittimante per l'accesso, a prescindere dall'utilizzo, giudiziale o meno, che si intenda fare del documento ottenuto.

Inoltre, non è condivisibile l'argomentazione che muove dall'oggetto della *causa petendi* e del *petitum* dedotti nel giudizio civile, laddove viene conferito esclusivo e determinante rilievo alla circostanza che si tratta di lite soltanto tra soggetti privati, al quale la pubblica amministrazione è totalmente estranea.

A questo riguardo giova ribadire che l'aspetto pubblicistico della materia è immanente alla natura amministrativa del documento e della relativa detenzione, indipendentemente dal regime privatistico o pubblicistico di formazione dell'atto o dalla natura del soggetto che lo detiene.

L'accesso difensivo supera le pertinenze probatorie che concernono il mero rapporto procedimentale tra il privato e la pubblica amministrazione, ovvero tra privati in cui si fa questione dell'esercizio del potere da parte di un'autorità amministrativa, e ricomprende tutte quelle pertinenze utili a dimostrare i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi delle situazioni giuridiche in generale, a presciendere dall'esercizio del potere nel singolo caso concreto, ed indipendentemente dal contesto entro il quale l'interesse giuridico può essere 'curato' o 'difeso', e quindi anche fuori dal processo ed anche in una lite tra privati.

Nella prospettiva appena delineata, sono indifferenti la natura e la consistenza della situazione giuridica 'finale' (la quale può essere di diritto soggettivo, di interesse legittimo, di aspettativa o di altro tipo), purché si tratti di situazione astrattamente azionabile in caso di lesione.

È pure indifferente che il relativo rapporto giuridico intercorra esclusivamente tra soggetti privati, nonché quale sia l'autorità giudicante (ordinaria, amministrativa, contabile o altro giudice speciale) munita di giurisdizione in caso di instaurazione di un processo.

La tutela del terzo controinteressato è adeguatamente caratterizzata, sia sul piano procedimentale, sia su quello processuale, attraverso le specifiche forme di notificazione e di eventuale sua opposizione all'accesso.

11. Quanto all'ultima questione deferita all'Adunanza plenaria, relativa alle modalità ostensive dei documenti dell'anagrafe tributaria, ivi inclusi i documenti dell'archivio dei rapporti finanziari – se, cioè, l'accesso possa essere esercitato solo attraverso visione, oppure anche attraverso estrazione di copia –, la stessa deve essere risolta in quest'ultimo senso, in quanto:

- l'art. 24, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, come sostituito dall'art. 15 d.lgs. n. 15/2005, prevede quale forma generale di accesso quella «*mediante visione e di estrarre copia di documenti amministrativi*»;

- la sopra citata previsione regolamentare di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *d)*, d.m. 29 ottobre 1996, n. 603, che, in sede di accesso difensivo, consente solo la «*sola visione*» della documentazione finanziaria, economica, patrimoniale, reddituale e fiscale detenuta dall'amministrazione finanziaria, trova la sua spiegazione nella vigenza, all'epoca di emanazione del decreto ministeriale, di una correlativa norma primaria nel testo originario dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, l. n. 241/1990, ormai superata dalla novellazione apportata alla legge n. 241/1990 dalla legge n. 15/2005, che non prevede più alcuna limitazione quanto alle modalità di accesso difensivo alla documentazione contenente dati personali riservati, sicché la limitazione contenuta nel citato d.m. n. 603/1996 deve ritenersi implicitamente abrogata dalla normativa primaria sopravvenuta;

- con riguardo alla *ratio* sottesa all'accesso documentale difensivo, l'unica modalità ontologicamente idonea a soddisfare la funzione di acquisire la documentazione *extra indicium* ai fini della 'cura' e 'difesa' della situazione giuridica facente capo al richiedente l'accesso è l'estrazione di copia, ai fini di un eventuale utilizzo del documento in sede stragiudiziale e, a maggior ragione, in sede processuale, impossibile se non attraverso l'offerta in comunicazione e la produzione materiale della relativa copia in giudizio.

Quanto alle eventuali modalità telematiche, dovrà trovare applicazione la disciplina settoriale in materia di amministrazione digitale.

12. L'Adunanza plenaria, conclusivamente, enuncia sulle questioni prospettate in giudizio, anche ai sensi dell'art. 99, comma 5, cod. proc. amm.:

(i) «*Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ad inserire nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990*»;

(ii) «*L'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.*»;

(iii) «*L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia*»;

(iv) «*L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia*».

13. Premesso che ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. proc. amm. sussistono i presupposti per decidere l'intera controversia, e facendo applicazione degli esposti principi ad caso di specie, l'appello – incentrato sull'unico, complesso motivo in diritto dell'erronea mancata considerazione nell'impugnata sentenza dell'asserito rapporto di specialità specializzante intercorrente tra la normativa contenuta negli artt. 155-*sexies* disp. att. cod. proc. civ. e 492-*bis* cod. proc. civ. (un lato, e la disciplina dell'accesso documentale difensivo *ex* art. 24 l. n. 241/1990 d'altro lato (vizio rinviato assorbente di ogni valutazione dell'esercizio in concreto del potere amministrativo e idoneo a sorreggere, in tesi, la riforma della sentenza), e dell'erronea omessa considerazione che (sempre secondo l'assunto dell'appellante) l'indispensabilità del documento ai fini dell'accesso difensivo deve essere intesa (anche) come impossibilità di acquisire il documento attraverso le forme processuali tipiche già previste dall'ordinamento – deve essere respinto, con la conseguente conferma della pronuncia di accoglimento del TAR.

14. A fronte del rilevato contrasto giurisprudenziale, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, provvede come segue:

a) enuncia i principi di diritto come al punto 12 della parte-motiva;

b) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

c) dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private.

Così deciso nelle camere di consiglio del 27 maggio 2020 e del 23 settembre 2020, la prima delle quali tenuta ai sensi dell'art. 84, comma 6, d.-l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente
Sergio Santoro, Presidente
Franco Frattini, Presidente
Giuseppe Severini, Presidente
Luigi Maruotti, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere

IL PRESIDENTE
Filippo Patroni Griffi

L'ESTENSORE
Bernhard Lageder

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.